



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.1.2010
SEC(2010) 41 definitivo

Progetto di

**DECISIONE N. [] DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del/dell' [...]**

**che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità
economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro**

Progetto di

**DECISIONE N. [] DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del/dell' [...]**

che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, (nel seguito "l'accordo"), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati¹, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo il comitato misto fissa prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
- (2) Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione dei prezzi.
- (3) È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2.

DECIDE:

Articolo 1

Le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° febbraio 2010.

¹ GUL 23 del 26.1.2005, pag.19.

Fatto a Bruxelles,

*Per il comitato misto
Il presidente*

ALLEGATO I

"Tabella III

Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo di riferimento interno	Prezzo di riferimento interno	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3
	della Svizzera	dell'UE	Applicato in Svizzera	Applicato nell'UE
	CHF per	CHF per	Differenza prezzo di riferimento	Differenza prezzo di riferimento
	100 kg netti	100 kg netti	Svizzera/UE	Svizzera/UE
			CHF per	EUR per
			100 kg netti	100 kg netti
Frumento tenero	48,35	18,28	30,05	0,00
Frumento duro ⁽¹⁾			1,20	0,00
Segala	43,12	13,56	29,55	0,00
Orzo	-	-	-	-
Granturco	-	-	-	-
Farina di frumento tenero	101,91	38,54	63,35	0,00
Latte intero in polvere	630,22	355,18	275,05	0,00
Latte scremato in polvere	438,91	291,45	147,45	0,00
Burro	1 049,06	418,47	630,60	0,00
Zucchero bianco	-	-	-	-
Uova ⁽²⁾			38,00	0,00
Patate fresche	42,70	19,69	23,00	0,00
Grasso vegetale ⁽³⁾			170,00	0,00

⁽¹⁾ Differenza di prezzo sulla base dei diritti di magazzinaggio.

⁽²⁾ Differenza di prezzo risultante dai dazi all'importazione dei prodotti della voce tariffaria svizzera 0407 0010.

⁽³⁾ Differenza di prezzo risultante dai dazi all'importazione dei prodotti della voce tariffaria svizzera 1512 1998."

ALLEGATO II

"Tabella IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Applicato in Svizzera - Articolo 3, paragrafo 2	Applicato nell'UE - Articolo 4, paragrafo 2
	Importo di base applicato	Importo di base applicato
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	26,00	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	25,00	0,00
Orzo	-	-
Granturco	-	-
Farina di frumento tenero	54,00	0,00
Latte intero in polvere	234,00	0,00
Latte scremato in polvere	125,00	0,00
Burro	536,00	0,00
Zucchero bianco	-	-
Uova	32,00	0,00
Patate fresche	20,00	0,00
Grasso vegetale	145,00	0,00

"